

INDICATORE ANNUALE
DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
ANNO 2025

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato **"Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti"**.

Secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, l'indicatore viene calcolato come somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Per l'ANNO 2025, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a: -24,35

Sommatoria dei giorni intercorrenti dalla data di scadenza alla data pagamento per importo
$$\text{fattura} \div \text{totale pagamenti} = -308.424.058,33 \div 12.667.995,53 = \mathbf{-24,35}$$

Il presente indicatore è altresì definito come *Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti* di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L.145/2018 e misura il grado di raggiungimento dell'obiettivo annuale "*Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali*" definito ai sensi dell'art. 4 bis del D.L.13/2023 convertito con la L. 41/2023 concernente "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore, se positivo, misura il ritardo medio nei pagamenti dell'Amministrazione, nel periodo a cui si riferisce, se risulta invece negativo, come nel caso della Camera di Commercio di Roma, evidenzia che la stessa è in anticipo nei pagamenti rispetto ai termini previsti dall'art. 4 comma 2, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.